

CONFERENZA PROVINCIALE DELLE ELETTE

REGOLAMENTO

Art. 1 ISTITUZIONE

1. L'art. 34, comma 8, dello Statuto della Provincia di Modena ha istituito, presso il Consiglio Provinciale, la Conferenza Provinciale delle Elette; ne fanno parte tutte le donne elette e nominate negli organi di governo degli Enti locali modenesi.
La Conferenza è inoltre composta dalle donne elette nei collegi modenesi nominate nel Consiglio e nella Giunta Regionale, nel Parlamento e nel Governo Italiano e nel Parlamento e nella Commissione Europea.

Art. 2 SCOPI

1. La Conferenza Provinciale delle Elette promuove la piena affermazione dei diritti delle donne e svolge funzioni propositive in materia di partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale sia a livello locale che regionale, nazionale ed internazionale.
2. Sostiene anche in raccordo con gli altri organismi preposti alla promozione delle pari opportunità, ricerche, studi e iniziative funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 3 ORGANI

1. Gli Organi della Conferenza Provinciale delle Elette sono:
 - l'Assemblea Plenaria
 - il Comitato Esecutivo
 - la Presidente

Art. 4 L'ASSEMBLEA PLENARIA

1. L'Assemblea Plenaria è formata da tutte le donne individuate nel precedente art. 1 comma 1 e 2.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ha il compito di individuare il programma generale delle attività.
3. L'Assemblea nomina al proprio interno un Comitato Esecutivo con una composizione fino a 21 rappresentanti, espressione dei 7 distretti del territorio provinciale; almeno il 70% del Comitato Esecutivo deve essere costituito da Consigliere.
4. L'Assemblea è convocata di norma almeno 15 giorni prima della seduta, in forma scritta, attraverso modalità che permettano la verifica dell'avvenuta spedizione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della seduta, l'orario di inizio e quello indicativo di conclusione dei lavori.
5. La convocazione è disposta dalla Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno venti componenti.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide se regolarmente convocate, indipendentemente dal numero delle presenti.

Art. 5
IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è formato da un numero massimo di 21 componenti.
2. Le componenti devono essere espressione dei seguenti sette distretti del territorio provinciale: Modena, Carpi, Sassuolo, Mirandola, Castelfranco, Pavullo nel Frignano, Vignola. Un terzo delle componenti del Comitato esecutivo deve essere espressione delle minoranze.
3. Il Comitato esecutivo deve ottemperare ai seguenti compiti:
 - a. rispondere alle richieste provenienti dalla Conferenza delle Elette;
 - b. attuare gli obiettivi della Conferenza, anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro;
 - c. promuovere eventi e momenti di comunicazione esterna;
 - d. favorire i rapporti all'interno della Conferenza delle Elette;
 - e. mantenere i rapporti con gli altri Organismi di parità.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma con cadenza bimestrale; è convocato in forma scritta, con almeno 15 giorni di anticipo; la convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione, nonché l'orario di inizio e quello presunto di conclusione dei lavori.
5. La convocazione è disposta dalla Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno sette componenti;
6. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide se regolarmente convocate e con la presenza della maggioranza delle sue componenti.
7. Le componenti del Comitato Esecutivo restano in carica fino alla scadenza elettorale del Consiglio Provinciale; decadono se, per qualunque motivo, cessa il mandato amministrativo.

Art. 6
PRESIDENTE E COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio Provinciale elegge la Presidente e la Vice-Presidente della Conferenza delle Elette.
2. La Presidente e la Vice-Presidente compongono il Comitato di Presidenza.
3. La Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, la Vice-Presidente, presiede anche il Comitato Esecutivo.
4. La Presidente rappresenta la Conferenza nei rapporti con l'esterno; convoca le sedute dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, predispone l'ordine del giorno, presiede i lavori, disciplina la discussione, proclama l'esito delle votazioni e dà esecuzione alle determinazioni assunte.
5. La Presidente riferisce annualmente al Consiglio Provinciale in merito all'attività svolta.

Art. 7
Risorse

1. La Conferenza delle Elette dispone di un proprio budget annuale e di un supporto tecnico e amministrativo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio in raccordo con la struttura dell'Assessorato e della Commissione Pari Opportunità.
2. Per la partecipazione alle sedute del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza, è riconosciuto un gettone di presenza pari a 70,00 Euro, alle sole componenti che negli enti di appartenenza non percepiscono indennità di funzione.

Art. 8
Disposizioni comuni

1. Le determinazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Nel caso di determinazioni riguardanti l'elezione o la nomina di persone, è comunque eletta o nominata la candidato che riporta il maggior numero di voti; a parità di voti è eletta o nominata la più anziana in termini di età.
2. I verbali della conferenza sono redatti in forma scritta dalla Presidente, attraverso il supporto della segreteria della Conferenza.

3. Le votazioni sono di norma palesi e hanno luogo per alzata di mano; quando si tratta della nomina di persone la votazione può essere segreta; si può procedere in forma palese quando nessuno delle presenti si oppone.
4. Le sedute non sono di norma aperte al pubblico. Il Comitato Esecutivo può disporre diversamente.
5. Le riunioni del Comitato Esecutivo, salvo casi particolari, hanno luogo presso la sede della Provincia, mentre l'Assemblea avrà luogo in una sede idonea individuata dalla Provincia.